



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA Tuscia

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi  
relativo alle interferenze da lavori in appalto,  
d'opera o somministrazione  
(art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)**

**CONTRATTO DI APPALTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
VIGILANZA PRESSO GLI EDIFICI SEDE DELL'UNIVERSITA'**

**Committente:** Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

Data: Viterbo, lì

APRILE 2015,

Firma: .....

*[Handwritten signature]*

## **1. PREMESSA**

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art.26, comma 3, del D.Ls. 81/2008 e s.m.i., nonché all'art. 86 del D. Lgs. 12.04.2006 n.163, in questa fase, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento é redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Il DUVRI è da considerarsi allegato tecnico alla gara d'appalto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico. Pertanto il DUVRI dovrà essere necessariamente aggiornato dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (numero di dipendenti, orario di lavoro, livelli di formazione, ecc).

Copia della suddetta versione del DUVRI verrà allegato al contratto che verrà stipulato con la ditta appaltatrice. Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

## **2. RIFERIMENTO DI LEGGE – ART. 26 D.Lgs 81/2008**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in

relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

### 3. FIGURE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO		
Responsabile del Procedimento	Arch. Ragonesi Stefania	0761/357971
RSPP	Arch. Marina Fracasso	0761/357974
DIRETTORE ESECUTIVO	Dott. Augusto Sassari	0761/357979

### 4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO ESTRATTA DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO-

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza degli immobili dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, da svolgere presso le sedi e con le specifiche di seguito elencate:

#### CAMPUS UNIVERSITARIO LOCALITÀ RIELLO:

**COMPENSORIO EX FACOLTA' DI AGRARIA** – Via S. Camillo de Lellis - Viterbo:  
Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 8,00;  
Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i sabati feriali, dalle ore 14,00 alle ore 8,00 della domenica;  
Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di un vigile (1 unità), per tutti i giorni festivi dell'anno, con orario dalle ore 8,00 alle ore 8,00 ( 24 h );

**COMPENSORIO EDILIZIO COMPRENDENTE EDIFICI DENOMINATI BLOCCHI B, C, D, E, V LOTTO, STABULARIO, CENTRO GRANDI ATTREZZATURE, -Largo dell'Università- Viterbo:**

Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 8,00;

Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i sabati feriali, dalle ore 14,00 alle ore 8,00 della domenica;

Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di un vigile (1 unità), per tutti i giorni festivi dell'anno, con orario dalle ore 8,00 alle ore 8,00 ( 24 h );

Servizio di radio-allarme: n. 1 apparato radio (dato in comodato dall'appaltatore) di tipo bidirezionale collegato con la centrale operativa dell'appaltatore e con l'impianti di allarme (di proprietà dell'Università) siti negli edifici indicati, con onere, in caso di allarme, di intervento tempestivo da parte delle pattuglie dell'appaltatore.

**AZIENDA AGRARIA - Località Riello - Viterbo:**

n. 4 passaggi notturni, per tutti i giorni dell'anno;

n. 2 passaggi diurni, per tutti i giorni festivi dell'anno, con controllo, apertura e chiusura dei cancelli;

**ORTO BOTANICO - Località Bullicame - Viterbo:**

n. 2 passaggi notturni, per tutti i giorni dell'anno.

**IMMOBILI UNIVERSITARI SITI NEL CENTRO DI VITERBO:**

**COMPLESSO DI SANTA MARIA DEL PARADISO – Via S. Maria del Paradiso - Viterbo:**

n. 1 passaggio notturno, per tutti i giorni dell'anno;

n. 2 passaggi diurni, di cui 1 nella mattina e 1 nel pomeriggio, per tutti i giorni festivi dell'anno;

n. 2 passaggi diurni, per tutti i sabati feriali dell'anno, di cui 1 nella mattina, e uno nel pomeriggio, alle ore 14,00 (in orario comunicato dall'Università);

n. 1 passaggio diurno, da effettuarsi tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì (e quindi con esclusione del sabato), utilizzabile per la apertura degli stabili alle ore 7,00 (o altro orario comunicato dall'Università);

Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00, con obbligo di chiusura degli stabili;

Servizio di radio-allarme: n. 2 apparati radio (dati in comodato dall'appaltatore) di tipo bidirezionale collegati con la centrale operativa dell'appaltatore e con impianti di allarme (di proprietà dell'Università) siti negli edifici indicati, con onere, in caso di allarme, di intervento tempestivo da parte delle pattuglie dell'appaltatore.

**COMPLESSO SAN CARLO – Via S. Carlo e via dei Vecchi – Viterbo:**

n. 1 passaggio notturno, per tutti i giorni dell'anno;

n. 2 passaggi diurni, di cui uno nella mattina e uno nel pomeriggio, per tutti i giorni festivi dell'anno (in orario comunicato dall'Università);

n. 2 passaggi diurni, di cui 1 nella mattina e 1 nel pomeriggio, per tutti i sabati feriali dell'anno (in orario comunicato dall'Università);

n. 1 passaggio diurno, da effettuarsi tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì (e quindi con esclusione del sabato), utilizzabile per la apertura degli stabili alle ore 7,00 (o altro orario comunicato dall'Università);

Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì (e quindi con esclusione del sabato) dalle ore 16,00 alle ore 20,00, con obbligo di chiusura degli stabili.

Servizio di radio-allarme: n. 1 apparato radio (dato in comodato dall'appaltatore) di tipo bidirezionale collegato con la centrale operativa dell'appaltatore e con l'impianto di allarme (di proprietà dell'Università) sito negli edifici indicati, con onere, in caso di allarme, di intervento tempestivo da parte delle pattuglie dell'appaltatore.

**COMPLESSO DI SANTA MARIA IN GRADI - Via S. Maria In Gradi - Viterbo:**

Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,30 alle ore 20,30, salvo ulteriori esigenze, quali manifestazioni culturali, posticipo dell'orario di chiusura per presenza in sede di Rettore, Direttore Generale, Organi Collegiali, ecc..

Il servizio dovrà essere comunque svolto secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio II del Servizio Tecnico, in raccordo con la Segreteria del Rettore, del Direttore Generale.

**PER TUTTI GLI IMMOBILI :**

Oltre a quanto sopra specificato potranno inoltre essere richieste le ulteriori seguenti prestazioni:

Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), con eventuale obbligo di apertura e chiusura degli stabili, per un numero presunto di ulteriori 400 (quattrocento) ore annue;

Passaggi diurni e notturni su richiesta dell'Università, per qualsiasi giorno dell'anno, per un numero presunto di ulteriori 400 (quattrocento) passaggi complessivi annui.

In generale per mutate esigenze, per attivazione nuove sedi o riduzione di quelle esistenti, l'Università si riserva la facoltà di richiedere variazioni nel servizio, nei limiti di cui al successivo art. 3, con incremento o decremento delle prestazioni.

**PER TUTTI GLI IMPIANTI:**

L'impresa concorrente dovrà garantire i servizi di radio-allarme in tutti gli stabili di cui all'elenco di cui sopra, mediante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di apparati radio (concessi in comodato dall'appaltatore) di tipo bidirezionale collegati, tramite ponti radio, con la centrale operativa dell'appaltatore e con gli impianti di allarme (di proprietà dell'Università) siti negli edifici indicati, con onere in caso di allarme, di intervento tempestivo da parte delle pattuglie dell'appaltatore;

Si fa obbligo alle imprese concorrenti di visitare gli stabili prima di inviare le rispettive offerte in modo da prendere conoscenza dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

**OBIETTIVI**

Il servizio di vigilanza dovrà essere predisposto ed erogato al fine della custodia e della conservazione delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali delle sedi universitarie, nonché della prevenzione e riduzione dei rischi di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, all'incolumità fisica dei dipendenti e dei fruitori a qualsiasi titolo delle strutture universitarie.

In particolare gli obiettivi da perseguire durante il servizio di vigilanza sono i seguenti:

Prevenzione dei comportamenti impropri, delle azioni criminose ed degli atti di vandalismo per evitare danni, in particolare, alle apparecchiature che assicurano l'energia elettrica, alle apparecchiature di comunicazione, centri elaborazioni dati, laboratori, aule didattiche, uffici, ecc.);

Protezione in generale dei beni patrimoniali, intesa come protezione da eventi quali furto, distruzione, danneggiamento, ecc.;

Protezione dei beni materiali e delle persone che possono essere oggetto di eventuali minacce, rapine, scippi, furti, aggressioni.

Al fine del perseguimento dei suddetti obiettivi deve essere assicurata la massima attenzione a:

Controllo degli accessi ed ingressi alle sedi ed impianti, intendendo sia la verifica di persone estranee, sia di beni in entrata ed uscita, nel rispetto delle disposizioni specifiche concordate con l'Università. In particolare dovrà essere impedito l'accesso e/o la permanenza all'interno degli impianti e degli immobili di persone ritenute pericolose per la salute e la sicurezza altrui, nonché in generale di persone non autorizzate;.

Gestione delle chiavi con relativa registrazione di rilascio e riconsegna su apposito registro;

Effettuazione del servizio di ronda nei vari piani ed ambienti degli edifici, durante l'orario di piantonamento fisso, con particolare frequenza ed attenzione per le zone a più alto rischio che verranno indicate dall'Amministrazione.

## 5. RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

I rischi potenzialmente presenti variano secondo la destinazione d'uso degli ambienti di lavoro. Qui di seguito sono indicati secondo la tipologia del sito:

TIPOLOGIA DI RISCHIO	UFFICI-AULE-LABORATORI	
	SI	NO
Rischio inciampo/caduta/urti	X	
Rischio scivolamento	X	
Rischio incendio	X	
Rischio elettrico	X	
Rischio chimico	X	
Rischio microclimatico	X	

TIPOLOGIA DI RISCHIO	ARCHIVI-BIBLIOTECHE	



	SI	NO
Rischio inciampo/caduta/urti	X	
Rischio scivolamento	X	
Rischio incendio	X	
Rischio elettrico	X	
Rischio caduta di materiali dall'alto	X	

TIPOLOGIA DI RISCHIO	PARCHEGGI- SCOPERTI	
	SI	NO
Rischio investimento	X	
Rischio scivolamento	X	
Rischio inciampo/caduta/urti	X	

TIPOLOGIA DI RISCHIO	PARCHEGGI-AL COPERTO	
	SI	NO
Rischio investimento	X	
Rischio scivolamento	X	
Rischio inciampo/caduta/urti	X	
Rischio incendio	X	
Rischio elettrico	X	

## 6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rischio inciampo/caduta/urti	- Formazione, informazione - Segnaletica
Rischio scivolamento	- Formazione, informazione
Rischio caduta di materiale dall'alto	- Formazione, informazione, interdizione dei locali
Rischio investimento	- Segnaletica - Formazione, informazione
Rischio incendio	- Riduzione del carico d incendio - Segnaletica - Illuminazione di sicurezza ed emergenza - Sistemi di rilevazione ed estinzione incendi - Presidi antincendio - Manutenzione dei Presidi antincendio - Procedure di gestione delle emergenze - Formazione ed informazione
Rischio elettrico	- Impianti realizzati a regola d' arte - Controlli e manutenzione periodica - Formazione e informazione
Rischio chimico	- Formazione, informazione - Uso di Dispositivi di Protezione Individuale - Interdizione dei locali
Rischio microclimatico	- Formazione, informazione - Uso di Dispositivi di Protezione Individuale

## 7. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

D.U.V.R.I		Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
<b>GRADI DI RISCHIO</b>			
<b>Rischio Basso</b> Le procedure adottate contengono il rischio	<b>Rischio Medio</b> Il rischio coinvolge le persone terze	<b>Rischio Alto</b> Il rischio coinvolge l'intera struttura	
<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	

## 8. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE A ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Tipologia del rischio	Gradi di rischio	Aree interessate	Misure di prevenzione e protezione
Rischio inciampo, caduta	<b>B</b>	Aree di lavoro Zone di passaggio	Evitare di posizionare materiali nelle aree interessate
Rischio di urti, investimenti durante gli spostamenti pedonali/carrabili	<b>B</b>	Aree di lavoro Parcheggi	Attenersi alla segnaletica presente Spostamenti carrabili all'interno della recinzione a passo d'uomo

L'analisi delle attività oggetto dell'appalto, possono essere comparate con quelle effettuate dal personale dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, in condizioni ordinarie, con la presenza di interferenze gestibili tramite le misure di prevenzione e protezione indicate.

In situazioni straordinarie quali emergenze (incendio, terremoto) il personale della ditta appaltatrice è sottoposto alle stesse tipologie di rischio del personale presente nel sito in cui si sta effettuando l'attività in appalto, di conseguenza la ditta aggiudicataria dovrà prendere esatta visione del piano di evacuazione.

## 9. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Essendo presenti rischi interferenti gestibili tramite misure di prevenzione e protezione esenti da costi, la ditta aggiudicataria non dovrà sostenere oneri relativi alla sicurezza ulteriori rispetto a quelli che già sostiene e che sono relativi alla sua propria attività.

Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, gli oneri per la sicurezza derivanti dall'appalto in questione sono pari a zero euro.

## 10. REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI sarà revisionato, ove necessario, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, a cura del Datore di Lavoro dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e della Ditta Aggiudicataria.

Prima dell'esecuzione di ogni singola attività prevista dal contratto d'appalto, ci deve essere un reciproco scambio di informazioni e un coordinamento in relazione alla specifica attività da svolgere tra il committente e la ditta appaltatrice, attraverso anche la redazione di un Piano di Sicurezza da parte della ditta appaltatrice.

#### INDICE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione
00	Aprile 2015	Compilazione Iniziale